



Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 28.05.13

Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008 e succ. mod.

Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e succ. mod.

Delibera di Giunta Regionale del 11.02.05 n. VII/20557

Sommario

Premessa	pag. 3
Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica	pag. 3 - 4
Canna lenza	pag. 3
Bilancia e bilancella	pag. 3
Bilancione	pag. 4
Guadino da recupero	pag. 4
Raffio	pag. 4
Disposizioni per la pesca dilettantistica	pag. 4 – 8
Orari	pag. 4
Pesca da natante	pag. 4
Esche e pasture	pag. 4
Pesca notturna	pag. 5
Periodi di reimmissione immediata della fauna ittica catturata	pag. 5
Misure minime	pag. 6
Quantità massima di cattura giornaliera	pag. 7
Pesca col vivo	pag. 8
Pesca con reti	pag. 8
Contenimento delle specie ittiche alloctone ritenute dannose	pag. 8
Gare di pesca e campi gara fissi	pag. 9
Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale	pag. 9 – 11
Tremaglio	pag. 9
Tramaglio da posta	pag. 9
Bertovelli	pag. 10
Bilancione con carrucola	pag. 10
Guada	pag. 10
Sperviero	pag. 10
Disposizioni finali	p ag. 11

PREMESSA

Il presente Regolamento Pesca è stato redatto, ai sensi della Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31 (L.R. 31/08) e succ. mod., del Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 (R.R. 9/03), e succ. mod., e secondo gli accordi stipulati in data 25/01/05 con le Province di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Lecco e Lodi in materia di regolamenti di bacino per il Fiume Adda e Oglio.

Art. 1 - Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica

1. **Canna lenza**: l'uso della canna/lenza di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 8 del R.R. 9/03 è consentito con un massimo di 5 (cinque) ami o altre esche artificiali o naturali.
2. **Bilancia o bilancella**: l'uso della bilancia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8 del R.R. 9/03 è consentito secondo le seguenti disposizioni:
 - o il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m;
 - o le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
 - o la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;
 - o deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
 - o è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico;
 - o è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcella (pendice antislittamento);
 - o è ammesso l'ausilio della carrucola;
 - o la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte;
 - o è vietato l'uso "guadando e ranzando";
 - o l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
 - o è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
 - o è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: sbarramenti, ponti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta, dalle cascate e delle idrovore;
 - o l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questa appoggia con un'estremità alla riva.

3. **Bilancione**: da utilizzare solo nei seguenti corsi d'acqua e nelle modalità sotto riportate, rispettando la distanza di utilizzo del medesimo attrezzo da pescatore a pescatore di 15 metri, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte:
- o **fiume Po**: su tutto il tratto di competenza provinciale sia da terra che da natante appoggiato a riva o in movimento, con o senza carrucola, avente un palo di usura non superiore a 10 m, lato della rete non superiore a 4 m e maglia non inferiore a 20 mm;
 - o **fiume Adda**: sul tratto di competenza provinciale dalla foce del Fiume Serio fino alla confluenza nel fiume Po (con l'esclusione dei tratti soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S.), da terra o da natante con l'estremità appoggiata a riva, con o senza carrucola, avente un palo di usura non superiore a 10 m, lato della rete non superiore a 3 m e maglia non inferiore a 20 mm.
4. **Guadino da recupero**: è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
5. **Raffio**: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

Art. 2 – Disposizioni per la pesca dilettantistica

1. **ORARI**: si deve fare riferimento all'orario diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera. Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/03 e succ. mod. la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4 "Pesca notturna" del presente articolo.
2. **PESCA DA NATANTE**: la pesca da natante anche in movimento, è consentita esclusivamente di giorno nel fiume Po. Nelle restanti acque l'attività è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata stabilmente alla riva, secondo le disposizioni definite dalla normativa vigente, salvo deroghe specifiche che possono essere concesse dalla Provincia, sentite la Consulta Pesca e la Commissione Consiliare competente.
3. **ESCHE E PASTURE**: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 (tre) di esche e pasture (il peso è da riferirsi al materiale pronto all'uso), fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria, con l'esclusione del fiume Po, del fiume Oglio e del Canale Navigabile dove il quantitativo massimo ammesso di esche e pasture è rispettivamente di kg 5 (fiume Po) e kg 2,5 (fiume Oglio e Canale Navigabile), di cui sempre g 500 quale limite massimo di larve di mosca carnaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate, ad esclusione del fiume Oglio e del Canale Navigabile,

ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di cui g 500 di larve di mosca carnaria, salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Provincia.

4. **PESCA NOTTURNA**: praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente da riva, con massimo 3 (tre) canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche:

- anguilla (*Anguilla anguilla*) nel rispetto dei divieti e delle limitazioni indicate al successivo punto 5 "Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata" ed al punto 6 "Misure minime" del presente articolo;
- carpa (*Cyprinus carpio*) nel rispetto dei divieti e delle limitazioni indicate al punti 5 "Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata", al punto 6 "Misure minime", al punto 7 e 7 bis del presente articolo;
- pesce gatto di tutte le specie;
- specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20557 capitolo 3, i cui esemplari non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua.

Nel fiume Oglio è consentito esclusivamente l'uso di lombrico e pesce morto come esca.

5. **PERIODI IN CUI VIGE L'OBBLIGO DI REIMMISSIONE IMMEDIATA DELLA FAUNA ITTICA CATTURATA**: fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 "Gare di pesca e campi gara fissi" del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni:

Nel seguente specchietto vengono indicati i periodi – ed i relativi corsi d'acqua - in cui vige l'obbligo, da parte del pescatore, di reimmettere immediatamente la fauna ittica interessata dalla limitazione.

SPECIE Interessate dalla limitazione	Fiume Po, Adda e reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
ANGUILLA (<i>Anguilla anguilla</i>)	dal 1° ottobre al 31 dicembre	dal 1° ottobre al 31 dicembre	dal 1° ottobre al 31 dicembre
ALBORELLA (<i>Alborella alburnus alburnus</i>)	dal 15 maggio al 15 luglio solo su fiume Adda posto a monte del ponte S.S. 415 di Spino d'Adda	dal 15 maggio al 15 giugno	dal 15 maggio al 15 giugno
BARBO (<i>Barbus plebejus</i>)	dal 15 maggio al 15 giugno	dal 20 maggio al 20 giugno	dal 1° maggio al 30 giugno
BARBO CANINO (<i>Barbus caninus</i>)	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno
CARPA (<i>Cyprinus carpio</i>)	dal 15 aprile al 15 giugno	dal 15 maggio al 30 giugno	dal 1° maggio al 30 giugno
CAVEDANO (<i>L. cephalus</i>)	dal 15 maggio al 15 giugno	nessuna limitazione	nessuna limitazione
CHEPPIA O AGONE (<i>Alosa fallax</i>)	dal 15 maggio al 15 giugno	dal 1° maggio al 30 giugno	dal 1° maggio al 30 giugno
LAMPREDA PADANA (<i>Lampetra zanandrea</i>)	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno
LASCA (<i>Chondrostoma genei</i>)	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno	obbligo di re immissione immediata tutto l'anno

REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE

APPROVATO CON D.C.P. N. 45 DEL 28.05.13

LUCCIO (<i>Esox lucius</i>)	dal 1° gennaio al 15 aprile	dal 1° gennaio al 15 aprile	dal 1° gennaio al 15 aprile
LUCIOPERCA (<i>Sandra lucioperca</i>)	nessuna limitazione	dal 1° aprile- al 30 maggio	dal 1° aprile al 30 maggio
PERSICO REALE (<i>Perca fluviatilis</i>)	dal 1° aprile al 31 maggio	dal 1° aprile al 15 maggio	dal 1° marzo al 31 maggio
PERSICO TROTA (<i>Micropterus salmoides</i>)	nessuna limitazione	dal 1° maggio al 30 giugno	dal 1° maggio al 30 giugno
PIGO (<i>Rutilus pigus</i>)	dal 15 aprile al 30 giugno	dal 20 aprile al 20 maggio	dal 20 aprile al 20 maggio
SAVETTA (<i>Chondrostoma saetta</i>)	dal 1° aprile al 31 maggio	dal 20 aprile al 20 maggio	dal 20 aprile al 20 maggio
TEMOLO (<i>Thymallus</i>)	dal 15 dicembre al 30 aprile	dal 15 dicembre al 30 aprile	dal 15 dicembre al 30 aprile
TINCA (<i>Tinca tinca</i>)	dal 15 maggio al 30 giugno	dal 15 maggio al 30 giugno	dal 1° maggio al 30 giugno
TRIOTTO (<i>Rutilus aula</i>)	dal 1° maggio al 15 giugno	nessuna limitazione	nessuna limitazione
TROTA FARIO (<i>Salmo trutta</i>)	1 domenica ottobre-ultima domenica febbraio		
TROTA MARMORATA (<i>Salmo marmoratus</i>)	1 domenica ottobre-ultima domenica febbraio		
(Ibridi) TROTA MARMORATA X TROTA FARIO	1 domenica ottobre-ultima domenica febbraio*		
VAIRONE (<i>Leuciscus souffia</i>)	dal 15 aprile al 15 maggio	dal 15 aprile al 15 maggio	dal 15 aprile al 15 maggio

Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese) interessa il tratto di fiume Oglio compreso tra Soncino, Genivolta, Azzanello, Castelvisconti, Bordolano, Corte de Frati, Robecco d'Oglio, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo fino a monte del salto d'acqua di Isola Dovarese.

Fiume Oglio Nord (a valle del salto di Isola Dovarese) interessa il tratto di fiume Oglio compreso tra: da valle del salto d'acqua di Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone.

6. **MISURE MINIME:** fatto salvo da quanto disposto dall'art. 4 "Gare di pesca e campi gara fissi" del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni (espresse in cm) per le quali vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata:

Nel seguente specchio vengono indicate le misure minime (espresse in cm) – ed i relativi corsi d'acqua - sotto le quali vige l'obbligo – da parte del pescatore – di rimettere immediatamente la fauna ittica interessata dalla limitazione.

SPECIE ITTICHE Interessate dalla limitazione	Fiume Po, Adda e reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord a monte del salto di Isola Dovarese	Fiume Oglio Sud a valle del salto di Isola Dovarese
ANGUILLA (<i>Anguilla anguilla</i>)	50 cm	50 cm	50 cm
BARBO (<i>Barbus plebejus</i>)	25 cm	25 cm	25 cm
CARPA (<i>Cyprinus carpio</i>)	30 cm	30 cm	30 cm
CAVEDANO (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25 cm	25 cm	25 cm
CHEPPIA o AGONE (<i>Alosa fallax</i>)	40 cm	40 cm	40 cm
LUCCIO (<i>Esox lucius</i>)	45 cm	45 cm	50 cm

LUCIOPERCA (<i>Stizosteidon lucioperca</i>)	nessuna limitazione	35 cm	35 cm
PERSICO REALE (<i>Perca fluviatilis</i>)	20 cm	18 cm	20 cm
PERSICO TROTA (<i>Micropterus lmooides</i>)	nessuna	28 cm	28 cm
PIGO (<i>Rutilus pigus</i>)	35 cm	35 cm	35 cm
SAVETTA (<i>Chondrostoma saetta</i>)	35 cm	35 cm	35 cm
TEMOLO (<i>Thymallus thymallus</i>)	35 cm	35 cm	35 cm
TINCA (<i>Tinca tinca</i>)	35 cm	25 cm	30 cm
TROTA MARMORATA (<i>Salmo marmoratus</i>)	50 cm	40 cm	40 cm
TROTA IRIDEA (<i>Oncorinkiss mikiss</i>)	nessuna limitazione	18 cm	18 cm
TROTA FARIO (<i>Salmo trutta</i>)	nessuna limitazione	22 cm	22 cm

Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese) interessa il tratto di fiume Oglio compreso tra Soncino, Genivolta, Azzanello, Castelvisconti, Bordolano, Corte de Frati, Robecco d'Oglio, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Binanuova, Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo fino a monte del salto d'acqua di Isola Dovarese.

Fiume Oglio Nord (a valle del salto di Isola Dovarese) interessa il tratto di fiume Oglio compreso tra: da valle del salto d'acqua di Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone.

7. Durante il **PERIODO DI DIVIETO DI PESCA ALLA CARPA** (*Cyprinus carpio*) è sempre vietata la pesca denominata "Carp-fishing", con particolare riferimento all'utilizzo di boiles e esche similari, fatto salvo quanto disposto all'art. 4 "Gare di pesca e campi gara fissi" del presente Regolamento.
- 7 bis) **OBBLIGO DI REIMMISSIONE IMMEDIATA DELLA CARPA** (*Cyprinus carpio*) se il singolo pesce supera gli 8 (otto) Kg di peso, fatto salvo quanto disposto all'art. 4 "Gare di pesca e campi gara fissi" del presente Regolamento.
8. **QUANTITÀ MASSIME DI CATTURE GIORNALIERE** (oltre il quale vige l'obbligo di reimmissione): i limiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 3 del R.R. 9/03, sono così perfezionati:

Nel seguente specchio viene indicato il numero di capi massimo che il pescatore può detenere – ed i relativi corsi d'acqua – sopra il quale vige l'obbligo di rimettere immediatamente la fauna ittica interessata dalla limitazione.

SPECIE ITTICHE Interessate dalla limitazione	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
trota marmorata e loro ibridi	n. 1		
temolo	n. 1		
lucio	n. 2		
persico reale	n. 10	n. 15	n. 10
alborella	1 kg	3 kg complessivi	
vairone	1 kg		
triotto	1 kg		

9. **PESCA COL VIVO:** Su tutto il territorio provinciale per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone. Esclusivamente per l'utilizzo come

esche vive, ad eccezione del fiume Oglio, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto, di complessivi 20 (venti) esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

10. **PESCA CON RETI**: è vietata la pesca con qualsiasi tipo di rete nei seguenti corsi d'acqua:

- Fiume Serio;
- Canale Navigabile;
- Canale Vacchelli;
- Colatore Serio Morto: dalla chiusa a monte di Castelleone fino al secondo attraversamento della Paullese SS415 (compreso il tratto dello canale Serio Morto - scaricatore di Gombito), per una lunghezza complessiva di circa 1,7 km
- Bodri;
- Fontanili: nei tratti compresi dal capofonte o teste (origine del corso d'acqua) a 500 metri a valle;
- Acque soggette a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S., ad eccezione del fiume Adda dove comunque è consentito esclusivamente l'uso della bilancella.

Art. 3 – Contenimento delle specie ittiche alloctone ritenute dannose

1. In base a quanto disposto dal capitolo 3 del Documento Tecnico Regionale (D.G.R. n. 7/20557 dell'11 febbraio 2005) le specie alloctone ad esclusione di quelle riportate nella tabella 3-4 della citata delibera sono da considerarsi dannose e come tali, se catturate, non possono essere di nuovo immesse nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.

Ai sensi del Documento Tecnico Regionale (D.G.R. n. 7/20557 del 11.02.05) le specie alloctone sono da considerarsi dannose e come tali, se catturate, non possono essere di nuovo immesse nei corsi d'acqua, ma devono essere soppressi ad esclusione delle seguenti specie: Carpa, Carpa erbivora, Carpa a testa grossa, Carpa argentata, Salmerino di fonte, Trota iridea, Lavarello o Coregone, Bondella, Gambusia, Persico trota o Boccalone, Persico Sole e Lucioperca.

2. É disposta deroga all'obbligo di trattenere carassi (*Carassius carassius*) catturati, limitatamente al Canale Navigabile, corpo idrico degradato dal punto di vista ambientale; i pesci eventualmente liberati devono essere immessi obbligatoriamente nello stesso Canale.
3. É disposta deroga all'obbligo di trattenere i pesci gatto (*Ictalurus melas*) catturati su tutte le acque del territorio provinciale, permettendo la reimmissione degli stessi ma obbligatoriamente nello stesso corso d'acqua dove sono stati catturati.

Art. 4 - Gare di pesca e campi gara fissi

1. Così come stabilito dall'art. 13, comma 3 del R.R. 9/03 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6 "*Misure minime*" del presente Regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo e dal Regolamento interprovinciale del Fiume Adda.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 "*Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata*" del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo e dal Regolamento interprovinciale del Fiume Adda.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 e 7 bis) del presente Regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate sul Canale Navigabile, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo.
4. Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.
5. Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di utilizzo della nassa, che può essere impiegata solo durante le gare di pesca regolarmente autorizzate/collocate.

Art. 5 – Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale

1. La pesca di professione può essere esercitata con tutti gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca dilettantistica e con gli attrezzi previsti dai successivi comma 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo A sono:
 - a) Tremaglio da canale: lunghezza massima della rete 100 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 31 luglio.
 - b) Tremaglio da posta: lunghezza massima della rete 50 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 mm.
 - c) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio e (ai sensi Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4816 del 11.07.2011) dal 1° ottobre-31 dicembre.

- d) Bilancione a carrucola: lato massimo della rete 10 m. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 50 mm. È vietato l'uso dal 1° maggio al 30 giugno.
 - e) Guada - tappino - magentina: diametro massimo del semicerchio metri 1,5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 15 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.
 - f) Sparviero: il lato delle maglie della sacca non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.
3. Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo C del fiume Adda dalla confluenza del fiume Serio fino alla foce, con l'esclusione dei tratti in cui sussistono i diritti esclusivi di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria, sono i seguenti:
- a) Tremaglio da posta: lunghezza massima della rete 50 metri. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 millimetri.
 - b) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio e (ai sensi Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 4816 del 11.07.2011) dal 1° ottobre-31 dicembre.
4. L'attrezzo specifico per la pesca di professione consentito nelle acque classificate di tipo C è il quadino per cobiti e ghiozzi che deve avere un diametro massimo del semicerchio pari a 1,3 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 8 millimetri. L'utilizzo di tale rete è sempre vietata dal 1° maggio al 31 luglio e non è mai consentita nelle seguenti acque di tipo C:
- a) roggia Alchina, roggia Acquarossa, roggia Merlò Giovane, roggia Ora, Naviglio di Melotta, fiume Riglio, Fiume Serio, Canale Navigabile e Canale Vacchelli, Serio Morto (dalla chiusa a monte di Castelleone fino al secondo attraversamento della Paullese SS415 – compreso il tratto del canale Serio Morto - scaricatore di Gombito, per una lunghezza complessiva di circa 1,7 km)
 - b) Bodri;
 - c) Fontanili: nei tratti compresi dal capofonte o teste (origine del corso d'acqua) a 500 metri a valle;
 - d) tutte le acque interne ai Siti della Rete Natura 2000;
 - e) acque soggette a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S.;
 - f) quando i livelli idrici sono inferiori a 40 cm, per 50 metri a valle e a monte rispetto al luogo di pesca.
 - g) nei corpi idrici dove il quadino per cobiti e ghiozzi (a livello di diametro massimo del semicerchio) è più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;

Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 *“Periodi in cui vige l’obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata”* e comma 6 *“Misure minime del presente regolamento si applicano anche alla pesca professionale.”*

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale, regionale e provinciale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.